



di abbono totale o parziale della provvigione di acquisto, comunque, la concessione di abboni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita; trattasi di disposizione intesa a moralizzare il mercato dell'assicurazione vita tra le imprese concorrenti, il cui carattere imperativo ne limita l'applicazione al caso espressamente considerato, alla concessione cioè di abboni per l'acquisizione di contratti.

Nel caso in esame non può certo affermarsi che il maggior premio posto a carico dell'assicurato per la residua durata del contratto configuri la stipulazione di un contratto nuovo; trattasi di un beneficio connesso ad un preciso ed espresso criterio di risolutazione monetaria, con finalità indennitarie del tutto estranee all'ipotesi considerata dalla legge 3 giugno 1940, n. 761.

Quanto sopra premesso, si sottopone al Comitato permanente ed al Consiglio di amministrazione il seguente schema di deliberazione:

Le rendite vitalizie in corso di godimento alla data del 1° luglio 1956 e i capi-